

NOTE TECNICHE

A seguito degli aggiornamenti normativi introdotti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010, sono state modificate le modalità di comunicazione dei dati delle verificazioni periodiche operate sui Misuratori fiscali. In dettaglio:

- Tutti i record hanno lunghezza di 1800 byte, secondo la descrizione del nuovo tracciato allegato al Provvedimento.
- Nei record di testa e di coda (record tipo 0 e 9) della comunicazione:
 - è stato introdotto l'obbligo di comunicare, oltre alla PARTITA IVA, anche il CODICE FISCALE del soggetto obbligato;
 - è stata introdotta una specifica area riservata alla compilazione dei campi riferiti al Soggetto intermediario che assume l'impegno ad effettuare la Comunicazione. In caso di indicazione errata, parziale o assente di tali dati nei casi previsti, sarà operato uno scarto della comunicazione.
- I record relativi ai tecnici (record tipo 1) devono essere compilati esclusivamente nei seguenti casi:
 - inizio collaborazione con un tecnico intervenuta nel trimestre di riferimento;
 - fine collaborazione con un tecnico intervenuta nel trimestre di riferimento;
 - variazione di uno o entrambi dei seguenti dati del tecnico intervenuta nel trimestre di riferimento:
 - Responsabile laboratorio;
 - Titolo di Studio.

Si precisa che tutte le informazioni riferite ai tecnici trasmesse fino alla applicazione delle regole definite nel nuovo Provvedimento si intendono già acquisite dall'Amministrazione e **non devono essere comunicate**.

- Nei record relativi alle verificazioni periodiche è aggiornata la lista delle codifiche del tipo intervento.
- Le comunicazioni, predisposte secondo il tracciato, devono essere controllate col modulo di controllo, scaricabile sul sito dei Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, avente nome "Controllo Comunicazioni Misuratori Fiscali".
- È possibile inviare comunicazioni che contengano, oltre al record di testa e di coda, anche solo record di tipo 1 (anagrafica tecnici) o di tipo 2 (verificazioni).
- Nel caso di invio di una comunicazione errata, è possibile chiedere l'annullamento entro 30 gg dall'invio.
- È possibile inviare più comunicazioni per lo stesso periodo di riferimento: i dati contenuti nelle comunicazioni successive saranno aggiunti a quelli dell'invio precedente.